



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.221.1/2021/SSPNRR

Al

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità
dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compntec@pec.mite.gov.it

Società Stefana Solare S.r.l.
stefana.solare@legalmail.it

o.p.c. Alla

Soprintendenza Archeologica, belle arti
e paesaggio per il Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del
patrimonio archeologico
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico
della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Oggetto: [ID_VIP 8992] Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale pari a 31,016 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località Contrada Bosco Cattaneo del Comune di Termoli (CB)
Procedura: VIA PNIEC-PNRR Valutazione di Impatto Ambientale sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.
Proponente: Società Stefana Solare S.r.l.
Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 152/2006

Con riferimento al progetto in argomento e alla luce di quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, verificata la documentazione consegnata, pubblicata sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Transizione Ecologica e considerato quanto comunicato in sede di verifica istruttoria dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per del Molise e dal Servizi II della



DG Archeologia, belle arti e paesaggio (con le note endoprocedimentali della SABAP del Molise, prot.14676 del 21/12/22 e del Servizio II, prot.1765-I del 08/02/2023), **questa Soprintendenza Speciale, riscontra la necessità di acquisire, documentazione integrativa come di seguito specificato.**

Premesso che l'area oggetto di intervento ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica per gli effetti del piano paesistico PTPAAV n. 1 "Fascia Costiera", la cui approvazione (DCR n. 253 del 01/10/1997) equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939, per quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989, quindi ricadente tra le aree elencate all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004. Dunque **l'intero impianto fotovoltaico in progetto ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica e necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.**

Si chiede in merito all'intervento in oggetto la seguente documentazione integrativa.

In generale la documentazione dovrà, per gli elaborati planimetrici, essere predisposta su base cartografica tematica IGM o CTR quotata e CUS (carta uso del suolo regionale) nonché rappresentata in scala adeguata e non superiore a 1:25.000 con l'inserimento dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle sue opere connesse.

In particolare si chiede:

- **tabella sintetica riepilogativa riportante i dati generali dell'impianto:** dimensioni pannelli, dimensioni stringa, superficie catastale impegnata, superficie captante, superficie recintata, lunghezza strade di servizio e relative superfici, lunghezza recinzione, lunghezza cavidotto, superficie mitigazione perimetrale, numero accessi;

Per i Beni Paesaggistici

- **documentazione fotografica del sito con riprese da punti strategici,** lungo la viabilità di accesso al sito, dalle strade di penetrazione, dalle principali stazioni di rilievi con **planimetria in scala adeguata su base catastale riportante l'ubicazione dei punti di scatto;**
- **elaborazione di significativi foto inserimenti del progetto,** da realizzare su immagini reali (non *google-earth*) in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) con visuali da punti strategici e/o sottoposti a tutela (da realizzarsi anche lungo la viabilità in prossimità dell'impianto) al fine di valutare la percezione dell'effetto cumulo con gli impianti esistenti con corrispondente planimetria riportante l'ubicazione dei punti di scatto, rappresentata in scala adeguata e non superiore a 1:25.000 con l'inserimento dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle sue opere connesse confrontando la situazione *ante e post operam*;
- **elaborato planimetrico con indicazione di tutte le sottostazioni, localizzate in prossimità della stazione Terna,** relative a impianti di energia rinnovabili in esercizio e in valutazione;
- **specifica tavola grafica che descriva la Carta di Intervisibilità di Dettaglio dell'impianto** in oggetto e delle opere accessorie e di connessione, estesa alle aree contermini su base cartografica in scala adeguata non superiore a 1:25000. Sulla medesima cartografia andranno indicati i ricettori, tenendo conto della eventuale presenza di elementi quali strade panoramiche e di valenza paesaggistica, rete tratturale, rete delle masserie storiche, aree archeologiche e di interesse archeologico, nonché ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs;



- **tavola cartografica con inserimento dell'impianto in oggetto e delle sue opere di connessione**, su base cartografica, **in cui siano individuati sia gli impianti fotovoltaici, che agrovoltaici ed eolici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria** per l'ottenimento delle relative autorizzazioni rilevabili anche dal sito del MASE e da quello della Regione Molise, **al fine di valutare l'interferenza** con altri impianti in corso di valutazione, **oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo percepibile** anche dalla *rete tratturale* e dalle aree a valenza paesaggistica individuate dal PTPAAV n. 1;
- **elaborato di verifica delle fasce di rispetto dalla viabilità**: autostrade, strade statali, provinciali e comunali e **verifica delle fasce di rispetto dalle linee di costa** verso l'interno del territorio regionale, vincoli di cui dall'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004

Per i Beni Archeologici

Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica, risulta pervenuta agli atti di questa Soprintendenza Speciale una dichiarazione della Società proponente di *"non assoggettabilità dell'intervento in oggetto alla procedura di verifica dell'interesse archeologico"* (nota del 20.01.2023 acquisita agli atti di questo ufficio con il prot. 870 del 23/01/2023).

In merito si ribadisce che, dal combinato dell'art. 5, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e dall'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 *«...discende che il regime della verifica preventiva dell'interesse archeologico si intende esteso anche alle opere escluse dall'elenco di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, laddove esse, per il loro impatto sul territorio e sul patrimonio, siano state assoggettate a VIA...»*.

Il corpo normativo stabilisce che per tutte le opere assoggettabili a VIA il Proponente debba presentare «il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50...», l'art. 23, co. 6 del D.Lgs. 50/2016 recita: *«Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica...»*.

Dalla sopra richiamata normativa deriva, dunque che la procedura di VPIA è applicabile a tutti i progetti assoggettati a VIA e che la VPIA costituisce segmento procedimentale preliminare alla VIA, in quanto necessaria a valutare compiutamente gli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico. Alla stessa interpretazione concorre anche la let. g-ter) dell'art. 23, c.1, del D.Lgs. 152/2006, recentemente introdotta dall'art. 10, c. 1, let. b), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, che ha aggiunto tra la documentazione necessaria a presentare l'istanza di VIA anche *«l'atto del competente soprintendente del Ministero della Cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»*.

Tutto ciò premesso, si evidenzia come **l'istruttoria endoprocedimentale condotta dagli uffici di questa Amministrazione, ha reputato la documentazione presentata della Società proponente ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 insufficiente ai fini della puntuale valutazione del rischio archeologico** presente nell'area oggetto dell'intervento, che non è mai stata sottoposta in passato ad indagini archeologiche sistematiche ad eccezione delle attività di *survey* realizzate dall'Università di Sheffield e condotte da G. Barker tra gli anni '70 e '80 nella Valle del Biferno che segnalano alcuni spargimenti di materiale archeologico ad alcune centinaia di metri dall'impianto in oggetto.



Si rileva, inoltre, che la documentazione archeologica, peraltro non firmata da professionista in possesso dei requisiti di legge (la relazione è firmata da un ingegnere e da un dottore agronomo, in contrasto con quanto previsto dal D.M. 244/2019), presenta criticità e carenze nei contenuti, in particolare: “La raccolta dei dati archeologici è stata realizzata esclusivamente su dati bibliografici, senza le necessarie ricognizioni autoptiche volte all’osservazione dei terreni sulle aree interessate dal progetto e sulle aree contermini, che vengono genericamente nominate all’interno della relazione ma di cui non vi è alcuna documentazione fotografica e descrittiva», e che non risulta redatta secondo quanto stabilito dalle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiedono per gli aspetti archeologici le seguenti integrazioni:

- Documentazione archeologica prevista ai sensi del comma 1 dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 redatta da soggetto abilitato, in conformità a quanto dettagliatamente elencato al punto 4.3 dell’allegato 1 alle citate “Linee Guida” (D.P.C.M. 14/02/2022), applicabili «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» (Circolare DG-ABAP n. 29 del 19/05/2022) utilizzando l’applicativo disponibile sul sito web dell’Istituto Centrale per l’Archeologia (http://www.ic_archeo.beniculturali.it) e tenendo in considerazione le ulteriori indicazioni contenute nell’Allegato 1 della circolare DG-ABAP n. 53 del 22.12.2022, in modo da consentire l’eventuale attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e, a tal fine, perfezionare con l’Ufficio territoriale l’accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25.

Il Funzionario del Serv. V

U.O.T.T. n. 3 - Arch. Giovanni Manieri Elia

tel. 06/6723.4590 – giovanni.manierielia@cultura.gov.it



Il Dirigente del Servizio V


(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



(*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022

